

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
SULLA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA
LEGISLATIVA REGIONALE NELLA SEDUTA N. 173 DEL 30 LUGLIO 2020
“DIFFUSIONE DELLE TECNICHE SALVAVITA DI DISOSTRUZIONE IN ETÀ
PEDIATRICA E DI RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE NONCHE' DELLE
TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO”

Articolo 1
(Finalità)

L'articolo declina le finalità della legge volte a promuovere la massima diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita, quali la disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, nonché delle tecniche di primo soccorso; è, inoltre, volta alla promozione di percorsi formativi e informativi, campagne di comunicazione e di sensibilizzazione, al fine di preparare il maggior numero di persone su tali tecniche.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 2
(Destinatari)

L'articolo definisce i destinatari della legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 3
(Percorsi formativi ed informativi e campagne di comunicazione)

L'articolo prevede percorsi formativi ed informativi sulle tecniche salvavita rivolti a specifici soggetti, da attuare anche mediante la stipula di protocolli o intese; prevede, inoltre, campagne di comunicazione al riguardo, anche con la collaborazione dell'ASUR, nonché avvalendosi delle strutture regionali, compreso l'ufficio stampa, e del sito internet istituzionale.

Effetti finanziari: gli oneri connessi all'attuazione di questo articolo sono coperti dalle risorse previste all'articolo 8.

Articolo 4
(Premialità)

L'articolo prevede una premialità nei criteri dei bandi e nell'erogazione di contributi a favore di specifici soggetti.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 5
*(Giornata regionale sulle tecniche di disostruzione in età pediatrica
e di rianimazione cardiopolmonare)*

L'articolo istituisce la giornata regionale dedicata alla diffusione della conoscenza delle tecniche di disostruzione in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare.

Effetti finanziari: gli oneri connessi all'attuazione di questo articolo sono coperti dalle risorse previste all'articolo 8.

Art. 6
(Disposizioni attuative)

L'articolo dispone le modalità attuative che vengono demandate alla Giunta regionale.
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7
(Clausola valutativa)

L'articolo prevede una relazione annuale da parte della Giunta regionale contenente specifiche informazioni.
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 8
(Norma finanziaria)

L'articolo contiene la disposizione finanziaria. Il finanziamento della legge decorre dal 2020.
L'articolo 8 finanzia le attività previste dalla legge agli articoli 3 e 5.
Effetti finanziari: sono previste per l'anno 2020 risorse per euro 20.000,00 che verranno allocate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 02 "Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA", a seguito di riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva per le spese impreviste" del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022. Per gli anni successivi la spesa sarà autorizzata con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Spesa prevista dalla legge					Copertura			
MISSIONE/ Programma	CAPITOLO	Spesa 2020 prevista dalla legge	2021	2022	MISSIONE	PROG	CAPITOLO	DISPONIBILITA' ALLA DATA DI APPROVAZIONE
Missione 13 Programma 02	CNI	20.000,00	Legge di bilancio	Legge di bilancio	20	01	2200110003	45.530,00

Articolo 9
(Disposizioni transitorie)

L'articolo dispone riguardo ai tempi di attuazione.
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.